Provincia di Torino



Città di Orbassano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 22

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026. SEZIONE PIAO 2024-2026.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 17:40, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma
		Presenze
BOSSO CINZIA MARIA	Sindaco	SI
ZAFFINO MAURIZIO	Vice Sindaco	SI
MAROCCO PAOLO GIOVANNI	Assessore	NO
NAVA ANDREA	Assessore	SI
RUSSO ANTONINO	Assessore	SI
TAMBURELLO FRANCESCA	Assessore	SI

Assume la presidenza il Sindaco Bosso Cinzia Maria. Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo. Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026. SEZIONE PIAO 2024-2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Gli assessori Zaffino e Tamburello hanno partecipato alla seduta in videoconferenza, come approvato dal Regolamento del Consiglio comunale, modificato da ultimo con Deliberazione consiliare n. 12 del 08/02/2022.

Preso atto che:

- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102 della L. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/1997 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- secondo l'art. 3, comma 10 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione

organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato il Decreto 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con cui sono state definite le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", emanate secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come novellati dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017;

Visto l'art. 33 del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nel quale si prevede una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Preso atto che a tale norma è stata data attuazione con l'emanazione del Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il quale individua le modalità di calcolo delle stesse con decorrenza dal 20 aprile 2020, in specie:

- le definizioni di "spesa del personale" e di "entrate correnti" (art. 2);
- le fasce demografiche (art. 3);
- i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4);
- le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5);
- il valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6);

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio approvato con rendiconto e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato – CdC Campania n. 111 del 27/07/2020), da calcolare secondo le indicazioni contenute nella circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzata a chiarire le corrette modalità applicative della nuova disciplina;

Dato atto che, ai sensi di quanto sopra, l'ente si colloca nella fascia demografica f) di cui all'art. 3, cui corrisponde nella Tabella 1 dell'art. 4 un valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti pari a 27%;

Rilevato che:

- il posizionamento del Comune di Orbassano rispetto al valore soglia è il seguente, come desumibile dall'allegato prospetto ("all. A"):
 - Spesa personale 2022

- o -----= 26,30 %
- o Entrate correnti medie (2020/2022)

al netto FCDE assestato 2022)

• l'ente si colloca nella prima fascia ovvero al di sotto del predetto valore soglia, risultando quale ente "virtuoso";

Atteso che, ai sensi del citato decreto, gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1:

- Art. 4 comma 2: A decorrere dal 20 aprile 2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (=27%);
- Art. 5 comma 1: In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1:
 - f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti | 9,0% per l'anno 2020 | 16,0% per l'anno 2021 | 19,0% per l'anno 2022 | 21,0% per l'anno 2023 | 22,0% per l'anno 2024;
- Art. 5 comma 2: Per il periodo 2020-2024, possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Appurato che il rapporto in questione è comunque dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

Individuati gli spazi assunzionali per l'anno 2024 nel modo seguente:

• l'incremento potenziale massimo di spesa, ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27% per la media delle entrate correnti nette (**tabella 1** DM 17 marzo 2020) come da allegato prospetto ("all. A"), da cui si desume:

 $18.047.309,67 \times 27\% = 4.872.773,61 \rightarrow \text{spesa massima non superabile (valore soglia)}$

media entr. val.soglia

4.872.773,61– 4.746.651,09 = 126.122,52 → incremento spesa massima tabella 1 sp.max. sp.pers.2022;

Tenuto conto che nell'anno 2023 l'ente ha proceduto ad incrementare la spesa di personale ai sensi del presente D.M. fino all'importo complessivo di € 4.806.755,00 residuando pertanto una capacità di incremento potenziale massimo per l'anno 2024 pari ad € 66.018,61:

 $4.872.773,61 - 4.806.755,00 = 66.018,61 \rightarrow \text{incremento spesa massima tab. 1 netto;}$

• l'incremento effettivo massimo annuo di spesa, ottenuto moltiplicando la spesa di personale dell'anno 2018 per la relativa % di cui alla **tabella 2** DM 17 marzo 2020 in base alla fascia demografica, come da allegato prospetto ("all. A"), da cui si desume:

Spesa personale 2018	% incremento anno 2022	Incremento	Spesa complessiva
4.293.790,91	22%	944.634,00	5.238.424,91

Tenuto conto che l'ente nell'anno 2023 ha già proceduto ad incrementare la spesa di personale ai sensi del presente D.M. fino all'importo complessivo di € 4.806.755,00, residuando pertanto una capacità di incremento effettivo massimo per l'anno 2024 pari ad € 431.669,91:

 $5.238.424,91 - 4.806.755,00 = 431.669,91 \rightarrow incremento tab. 2 anno 2023 netto$

il quale, pur tuttavia, ai sensi dell'art. 5 c. 1, è utilizzabile solo fino alla capacità di incremento potenziale massimo per l'anno su indicato, che nel caso di specie è pari ad € 66.018,61;

- le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 pari ad € 305.206,02 ai sensi dell'art. 5 comma 2, (all. "B"), pur tuttavia non utilizzabili in quanto la capacità di incremento potenziale massimo è inferiore alla capacità effettiva di incremento;
- per le annualità 2025 e 2026 i relativi margini assunzionali sono soltanto stimabili e non attualmente calcolabili;

Verificato in conclusione che l'ente, in applicazione della nuova normativa, ha capacità assunzionale come da tabella seguente, collocandosi tra gli enti con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare la capacità assunzionale messa a disposizione dal D.M. nei limiti del valore soglia di riferimento:

2024				
ASSUNZIONALI	ammesso		ammessa	
SPAZI	Incremento effettivo	€ 66.018,61	Spesa effettiva	4.872.773,61
Art. 5 comma 2	Resti 2015-2019	Non utilizzabili: capacità di incremento potenziale massimo è inferiore a capacità effettiva di incremento		
Art. 5 comma 1	Incremento effettivo massimo anno 2024	€ 944.634,00	Spesa effettiva massima 2024	5.238.424,91
Art. 4 comma 2	Incremento massimo valore soglia	€ 66.018,61	Spesa massima valore soglia	€ 4.872.773,61

Dato atto che, dall'istruttoria effettuata dal competente ufficio comunale, l'attuale spesa presunta sul 2024 per personale inquadrato o in fase di assunzione già prevista si attesta al valore di € 4.307.191,62 generando quindi, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio approvato l'importo di € 499.563,38 quale disponibilità per nuove assunzioni;

Verificate le prioritarie necessità organizzative, anche in coerenza con i recenti documenti di programmazione strategica dell'ente, si prevedono le seguenti assunzioni di personale:

- 5 Funzionari Amministrativi (ex cat. D)
- 2 Funzionari Tecnici (ex cat. D)
- 3 Istruttori Amministrativi (ex cat. C)
- 2 Istruttori Tecnici (ex cat. C)
- 1 Educatore asilo nido (ex cat. C)
- 1 Agente di P.L. (ex cat. C)

Considerato che, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all'art. 4 c. 2 del DM 17 marzo 2020, l'ente potrebbe attualmente procedere ad incrementare la spesa complessiva di personale nell'anno 2024 per € 66.018,61, pur tuttavia si ritiene in via prudenziale di programmare le eventuali assunzioni aggiuntive per gli anni 2024/2026 soltanto successivamente, in ragione dei dati aggiornati sulla spesa di personale e sulle entrate come rilevati dal prossimo Rendiconto di Gestione 2023, delle effettive cessazioni, che al momento possono essere solo ipotizzate rispetto alle norme che regolano la quiescenza dei dipendenti pubblici, e delle procedure assunzioni dell'anno precedente in itinere;

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse effettivamente a disposizione in applicazione della nuova disciplina, l'art. 6 del D.M. stesso specifica che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557quater e 562 L. 296/2006";

Ritenuto, in questa sede, assicurare la copertura dei posti che si renderanno vacanti nel corso del 2024;

Dato atto che la spesa di personale per l'anno 2024 derivante dalla presente programmazione è pari a complessivi € 4.806.755,00, calcolati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e della circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, pertanto inferiore rispetto alla capacità assunzionale massima a disposizione;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 4.072.099,81 (=valore medio della spesa di personale del Comune di Orbassano nel triennio 2011/2013) e che la spesa di personale con le previsioni indicate nella presente programmazione (allegato "C"):

- per l'anno 2024 è pari ad € 4.020.807,24 e si mantiene pertanto in diminuzione rispetto al summenzionato limite;
- per l'anno 2025 è pari ad € 4.020.807,24 e si mantiene pertanto in diminuzione rispetto al summenzionato limite;
- per l'anno 2026 è pari ad € 4.020.807,24 e si mantiene pertanto in diminuzione rispetto al summenzionato limite;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 105 del 24.07.2023 di verifica delle eccedenze di personale, quale condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:

Atteso che il presente piano dei fabbisogni risulta coerente con gli ulteriori strumenti di programmazione già adottati dall'ente;

Dato atto che la presente dotazione organica si limita a programmare le assunzioni da effettuare nel triennio 2024/2026, mentre le assunzioni derivanti dalla programmazione del triennio precedente continuano ad essere disciplinate dalle deliberazioni G.C. n. 123/2022 e s.m.i.;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, connessi alla necessità di sostituzione del personale cessando, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto di prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale, rilevando che l'ente può sostenere un limite massimo di spesa di € 55.326,00 per detta tipologia di assunzioni;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ovvero:

- 1. Rispetto del pareggio di bilancio e comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto entro il 31 marzo;
- 2. Spesa del personale inferiore alla media delle spese sostenute negli anni 2011, 2012 e 2013;
- 3. Rideterminazione triennale della dotazione organica;
- 4. Approvazione del programma annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- 5. Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale;
- 6. Approvazione del Piano Triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
- 7. Attivazione della piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- 8. Approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i termini;
- 9. Approvazione del PIAO (nel quale confluiscono il PEG-Piano della Performance) entro i termini;
- 10. Assenza di condizioni di dissesto finanziario e di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata all'ultimo Conto Consuntivo approvato;
- 11. Rispetto del rapporto dipendenti/popolazione così come definito triennalmente con il Decreto del Ministero dell'Interno (D.M. 10/04/2017);

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999 n. 68;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2024/2026 (all. "D");

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 172 del 29.10.2018 e s.m.i.;
- i vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;
- i vigenti C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale e Segretari del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto l'art. 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, che stabilisce ai commi 1 e 2:

- le pubbliche amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il Piano ha durata triennale e viene aggiornato annualmente;
- definisce, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse;

Dato atto che la conferenza di Stato Città del 21/12/2023 ha differito al 15/03/2024 il termine di approvazione dei bilanci preventivi;

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 15/02/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Visti gli art. 48 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente del I Settore Amministrativo-Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese:

DELIBERA

di richiamare quanto in premessa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo e per gli effetti:

- di prendere atto che la capacità assunzionale del Comune di Orbassano per l'anno 2024, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, dal D.M. 17 marzo 2020 e dalla circolare interpretativa n. 1374 del 08.06.2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica, è individuata con i valori di cui agli allegati "A" e "B" secondo quanto segue:
 - valore soglia per fascia demografica del rapporto fra spesa del personale ed entrate correnti nette (tabella 1 art. 4 D.M. 17 marzo 2020): 27%;
 - o rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, sulla base dei dati rilevati dal Rendiconto di Gestione 2022, calcolate ai sensi dell'art. 2 del suddetto D.M., è pari a 26,30%, pertanto l'ente si colloca nella prima fascia ovvero al di sotto del predetto valore soglia, risultando quale ente "virtuoso";
 - o capacità assunzionale effettiva per l'anno 2024, sulla base dei dati rilevati dal Rendiconto di Gestione 2022:

Art. 4 comma 2	Incremento massimo valore soglia	€ 126.122,52	Spesa massima valore soglia	€ 4.872.773,61
Art. 5 comma 1	Incremento effettivo massimo anno 2023	€ 944.634,00	Spesa effettiva massima 2024	5.238.424,91

Art. 5 comma 2		Non utilizzabili: capacità di incremento potenziale massimo è inferiore a capacità effettiva di incremento		
SPAZI ASSUNZIONALI 2024	Incremento effettivo ammesso	€ 66.018,61	Spesa effettiva ammessa	4.872.773,61

- o per le annualità 2025 e 2026 i relativi margini assunzionali sono soltanto stimabili e non attualmente calcolabili;
- di prendere atto che, dalla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero, giusta deliberazione G.C. n. 105 del 24.07.2023;
- di approvare l'allegato Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 (allegato "D"), quale prima sezione del redigendo PIAO 2024-2026, prevedendo, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e in premessa esplicitati:
 - Per l'anno 2024 l'assunzione a tempo indeterminato di n.:
 - 5 Funzionari Amministrativi (ex cat. D)
 - 2 Funzionari Tecnici (ex cat. D)
 - 3 Istruttori amministrativi (ex cat. C)
 - 2 Istruttori Tecnici (ex cat. C)
 - 1 Educatore asilo nido (ex cat. C)
 - 1 Agente di P.L. (ex cat. C)
 - > Per l'anno 2025 non sono attualmente previste assunzioni, come in premessa esplicitato;
 - > Per l'anno 2026 non sono attualmente previste assunzioni, come in premessa esplicitato;
- di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione complessiva rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente (art. 33 del D.L. 34/2019 e D.M. 17 marzo 2020), nonché rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", ed i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (allegato "C");

- di autorizzare, in particolare, con il presente Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026, la copertura dei posti con le modalità di reclutamento risultanti dall'allegato prospetto "D";
- di consentire nel triennio 2024/2026, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme di finanza pubblica e di spesa di personale, le eventuali sostituzioni di dipendenti cessati anche nel corso del medesimo anno;
- di precisare che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione alle capacità assunzionali dell'ente a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2023, a nuove e diverse esigenze, all'esito delle procedure di reclutamento in itinere ed alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
- di pubblicare il presente Piano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente Piano Triennale dei Fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- di dare atto che la presente deliberazione non necessita di parere del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto la relativa spesa rientra nei limiti certificati con parere sul bilancio 2024-2026;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. per il tramite della R.S.U. aziendale.

Procedutosi a separata votazione, per l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco Bosso Cinzia Maria Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04/03/2024

Orbassano, lì

Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata comunicata in data 04/03/2024 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/03/2024 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 267/00 art. 134, comma 3)

Orbassano, lì

Il Segretario Generale Dr. Gerlando Luigi Russo